



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 27 "PER IL PASSO DELLO STELVIO" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI GROSIO

ORDINANZA N. 91

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione n. 1451 del 10 novembre 2025, è stato affidato l'incarico di esecuzione delle ispezioni periodiche ordinarie e di effettuazione dei monitoraggi sui ponti di parte della rete viaria provinciale, comprensivo del ponte sul fiume Adda al km 11+250 della strada provinciale in oggetto, nel territorio del comune di Grosio, alla società Salvetti Graneroli Engineering S.r.L. S.T.P. (P. IVA 01013400146), con sede in Via Lungo Mallerio Cadorna n. 49, a Sondrio;

VISTA l'istanza della società Salvetti Graneroli Engineering S.r.L. S.T.P. pervenuta in data 21 aprile 2026 e registrata al protocollo n. 13304, con cui è stata richiesta l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato, sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 11+200 e il km 11+300, per consentire l'esecuzione dell'ispezione ordinaria del ponte indicato in premessa;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione della suddetta attività, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/RUP, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 27 "per il Passo dello Stelvio", dal km 11+200 al km 11+300, in comune di Grosio, **dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno 29 aprile 2026.**

In caso di maltempo le ispezioni verranno riprogrammate per il giorno successivo, 30 aprile 2026, nei medesimi orari e con le medesime prescrizioni.

La società esecutrice dell'ispezione ed il personale del servizio Viabilità e Idrogeologico osserveranno le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare l'area oggetto dell'ispezione nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia dovrà essere regolata in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare l'area oggetto dell'ispezione con opportune luci notturne in caso di scarsa visibilità;
- disporre tutti i dispositivi di protezione e confinamento necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- collocare dispositivi con funzione di attenuatori d'urto in caso di ostacoli occupanti la carreggiata stradale;

- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dall'area di ispezione;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della società esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi, coadiuvata dal personale del servizio Viabilità e Idrogeologico:

- Salvetti Graneroli Engineering S.r.L. S.T.P. - cell. 349 8469776

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della Provincia di Sondrio.

La società Salvetti Graneroli Engineering S.r.L. S.T.P. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Salvetti Graneroli Engineering S.r.L. S.T.P. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 24/04/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio/RUP: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

Capo cantoniere di zona: geom. Gianni Rovedatti (cell. 3299044513)